



## Commenti all'ordinanza dell'USAV sulla gomma di guar originaria o proveniente dall'India

### I. Situazione iniziale

Il 12 maggio 2010 l'UFSP ha emesso l'ordinanza sulla gomma di guar originaria o proveniente dall'India per adeguare il diritto Svizzero al regolamento (UE) n. 258/2010<sup>1</sup>. Sia il regolamento UE sia l'equivalente svizzero erano limitati nel tempo (ordinanza UFSP fino al 14 maggio 2012). La proroga della validità dei due testi normativi (ordinanza UFSP fino al 14 maggio 2014) è stata disposta sulla base di un audit della Commissione europea svoltosi in India dal 18 al 24 ottobre 2011. Nell'ambito di questo audit sui controlli della gomma di guar per le esportazioni europee, è stato constatato che i laboratori riconosciuti in India riscontravano ancora elevati livelli di residui di pentaclorofenolo (PCP) nella gomma di guar destinata alla produzione alimentare. Poiché l'origine del PCP non era ancora chiara e non esistevano programmi di analisi conclusivi per la sua prevenzione, il rischio di contaminazione persisteva.

Tuttora si riscontrano livelli elevati di PCP nella gomma di guar proveniente dall'India. La fonte di contaminazione non è stata ancora individuata. Alla luce di queste considerazioni, il 5 febbraio 2015 l'UE ha emanato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/175<sup>2</sup> e abrogato il regolamento (UE) n. 258/2010 finora in vigore.

Il presente progetto di ordinanza recepisce le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 e corrisponde essenzialmente all'ordinanza dell'UFSP del 12 maggio 2010 sulla gomma di guar originaria o proveniente dall'India. Ai sensi dell'articolo 68 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02), l'USAV può prescrivere che determinate derrate alimentari possano essere importate soltanto se l'autorità competente del Paese di esportazione o un organismo accreditato attesta la conformità della derrata alimentare con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari. Con l'emanazione della presente ordinanza ci si avvale di tale competenza.

In considerazione della tutela della sicurezza alimentare e della semplificazione del commercio con l'UE, è opportuno che la Svizzera recepisca nuovamente le disposizioni sull'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India. Si rinuncia alle misure di controllo specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 669/2009<sup>3</sup> poiché in Svizzera non sussistono le basi giuridiche per la loro attuazione.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 258/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che impone condizioni speciali per l'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e che abroga la decisione 2008/352/CE, GU L 80 del 26.3.2010, pag. 28.

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che stabilisce condizioni particolari applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, GU L 30 del 6.2.2015, pag. 10.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

## **II. Spiegazioni relative alle singole disposizioni**

Poiché la presente ordinanza corrisponde essenzialmente all'ordinanza dell'UFSP del 12 maggio 2010 sulla gomma di guar originaria o proveniente dall'India, il commento prende in esame unicamente le disposizioni derogatorie.

### **Art. 1 lett. b**

Per essere contemplate dalla presente ordinanza, all'importazione le derrate alimentari composte devono contenere almeno il 20 % di gomma di guar (contro il limite del 10 % previsto in precedenza).

### **Art. 2 cpv. 3**

I certificati devono essere rilasciati da un rappresentante autorizzato del Paese di origine. Se il Paese di origine è diverso dal Paese di spedizione, il certificato deve essere emesso da un rappresentante autorizzato del Paese di spedizione.

### **Articolo 5**

Il codice non deve più figurare sul documento commerciale, poiché per l'attribuzione alla partita è sufficiente che sia riportato sulla stessa, sul certificato e sul rapporto di analisi.

## **III. Ripercussioni**

### **1. Ripercussioni sulla Confederazione**

La presente ordinanza non determina oneri maggiori rispetto a quella precedente.

### **2. Ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni**

Per i Cantoni e i Comuni non sono previsti oneri supplementari.

### **3. Ripercussioni per l'economia**

La presente ordinanza non determina oneri maggiori rispetto a quella precedente.

## **IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Non sussistono problemi di compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.